

Scheda 2 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C-303/08** - ex art. 267 del TFUE**“Accordo di associazione CEE-Turchia – Ricongiungimento familiare”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia**Violazione**

Alla Corte UE è stato richiesto, da un giudice tedesco, di interpretare l'art. 7, primo co., secondo trattino, della decisione n. 1/80 del Consiglio di Associazione. Quest'ultimo, che ha emanato la decisione in oggetto, è stato istituito dall'Accordo di Associazione, stipulato il 12/9/1963 tra la CEE e gli Stati membri che essa ricomprendeva, da una parte, e la Turchia dall'altra. La disposizione di cui si chiede l'interpretazione definisce uno, in particolare, dei criteri che consentono, ad un cittadino turco, il soggiorno nel territorio degli Stati membri CE (ora UE). Secondo tale criterio, conseguirebbe un diritto permanente di soggiorno, in tale territorio, il familiare di un lavoratore turco – quest'ultimo inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro - il quale sia stato autorizzato a raggiungere il lavoratore stesso e vanti, nel territorio medesimo, una residenza successiva di almeno cinque anni. Al riguardo, si poneva il seguente caso: un cittadino turco, che si era ricongiunto alla moglie lavoratrice in Germania e che, successivamente, si era trattenuto nel territorio tedesco per un periodo che copriva i cinque anni richiesti dalla norma sopraddeata, si trovava in una peculiare situazione. Infatti, dopo essere stato colpito da una condanna per aggressioni e per danni materiali, veniva riconosciuto colpevole, nei confronti della moglie, di stupro e aggressioni. Nel 2003, quindi, i due divorziavano. A questo punto, il cittadino turco subiva l'emissione, da parte della competente amministrazione tedesca, di un ordine di espulsione, con riferimento all'ultima condanna di cui era stato destinatario, la quale avrebbe confermato la sua propensione alla violenza. Poiché la questione approdava in sede giudiziaria, veniva in considerazione la questione relativa al se il medesimo cittadino turco - il quale aveva, in effetti, conseguito il diritto di soggiorno grazie all'iniziale ricongiungimento con la propria consorte – dovesse essere espulso dalla Germania in ragione della possibile estinzione del suo stesso diritto, a motivo delle violenze perpetrate nei confronti del coniuge e del conseguente divorzio. Sembrerebbe infatti contraddittorio il mantenimento di un diritto, acquistato grazie ad una persona, con la lesione dell'integrità fisica della persona che di tale diritto è fonte. Sul punto, la Corte UE ha affermato che un cittadino turco, il quale soddisfa i requisiti di cui all'art. 7 citato, acquista per questo un diritto - al permesso di soggiorno nello Stato membro ospitante - caratterizzato ormai da una completa autonomia dalla situazione (il ricongiungimento familiare) che pure ne aveva costituito la genesi, anche in base allo spirito della decisione suddetta, che mira a favorire il più possibile l'integrazione dei cittadini turchi. Pertanto, il rapporto di familiarità con la persona, con la quale il migrante si era ricongiunto, se pure influisce ai fini dell'acquisto del diritto in questione, successivamente perde qualsiasi rilevanza. La Corte aggiunge tuttavia che il cittadino turco, pur titolare di regolare permesso di soggiorno, potrebbe essere espulso dallo Stato membro ai sensi dell'art. 14 della stessa decisione, in base al quale il diritto al soggiorno si estingue quando la permanenza del migrante turco costituisce, a causa del suo comportamento, un pericolo reale e grave per l'ordine pubblico.

Stato della Procedura

Il 22 dicembre 2010 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-303/08 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente ordinanza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

PAGINA BIANCA

Lavoro e Affari Sociali

RINVII PREGIUDIZIALI LAVORO E AFFARI SOCIALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 227/09	Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Agenti di polizia municipale – Direttiva 93/104/CE – Direttiva 93/104/CE come modificata dalla Direttiva 2000/34/CE – Direttiva 2003/88/CE – Artt. 5, 17 e 18 – Durata massima dell’orario settimanale di lavoro	sentenza	Si
Scheda 2 C- 471/08	Direttiva 2000/78/CE – Discriminazioni fondate sull’età – Cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dell’età pensionabile.	sentenza	No

Scheda 1- Lavoro e Affari Sociali**Rinvio pregiudiziale n C – 227/09 – ex art. 267 del TFUE.****“Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali.**Violazione**

Alla Corte UE è stato richiesto, dal Tribunale di Torino, di interpretare gli artt. 5, 17 e 18 della Direttiva 93/104/CE, come modificata dalle Dir.ve 2000/34/CE e 2003/88/CE e concernente l'orario di lavoro. In particolare, l'art. 5 fissa la disciplina che attribuisce al lavoratore il diritto, per ogni periodo lavorativo di 7 giorni, a godere di un riposo ininterrotto di 24 ore (ferme restando le 11 ore di riposo giornaliero). Tuttavia, l'art. 17, n.ri 2 e 3, della Direttiva medesima, prevede la possibilità che il diritto al riposo settimanale possa essere “derogato” da alcune fonti giuridiche, fra cui rientrano i “contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali”. Ovviamente tale deroga viene consentita solo nel rispetto di garanzie nei confronti del lavoratore, per cui, comunque, al lavoratore che subisce la soppressione del diritto predetto, spettano “equivalenti periodi di riposo compensativo”. Si precisa ancora, per meglio comprendere la questione sottoposta alla Corte, che ogni Direttiva (quindi anche quella in questione), per divenire legge vigente all'interno di uno Stato membro UE, abbisogna di regola di essere attuata da una norma interna di quello stesso Stato, non essendo, normalmente, efficace di per sé. Nel caso di specie— quando ancora la Direttiva non era stata recepita nel diritto italiano – era stato stipulato un contratto collettivo che, come dall'art. 17 già citato, aveva ammesso la possibilità che le amministrazioni pubbliche escludessero il diritto degli agenti di polizia municipale al riposo settimanale (fatto salvo, ovviamente, il relativo recupero). Il giudice di rinvio, pertanto, chiedeva alla Corte di chiarire se un tale contratto collettivo potesse effettivamente disporre la deroga suddetta, dal momento che la Direttiva CE - che autorizzava i contratti collettivi medesimi ad introdurre una tale eccezione al diritto al riposo settimanale - all'epoca non era stata ancora recepita nell'ordinamento italiano. In altri termini, il giudice del rinvio chiedeva alla Corte di chiarire se, in talune circostanze, una Direttiva possa operare nell'ambito di un ordinamento interno, quando non vi è stata ancora trasposta. In caso di risposta affermativa, infatti, le menzionate disposizioni della Dir.va 93/104 - che consentono alla contrattazione collettiva l'introduzione di deroghe al diritto di riposo settimanale – avrebbero avuto efficacia, in Italia, ancor prima dell'attuazione della Direttiva stessa, per cui il contratto collettivo, nel caso concreto, avrebbe avuto comunque validità. Al riguardo, la Corte ha ribadito la regola generale per cui una Direttiva non è efficace, di per sé, all'interno di uno Stato UE: tale regola soffre un'eccezione, comunque, quando la Direttiva stessa preveda, per il singolo, un trattamento più favorevole di quello disposto dalla legislazione interna, riconoscendo a detto soggetto un nuovo e preciso “diritto”. Tuttavia una tale circostanza non ricorre nel caso in questione, in cui, per converso, la Direttiva prevede un trattamento peggiorativo nei confronti del lavoratore, in quanto ammette la possibilità che venga vanificato un diritto, come quello al riposo compensativo, già spettante in base ad altre norme.

Stato della Procedura

Il 21/10/2010 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 227/09 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza, privando di giustificazione “comunitaria” i contratti collettivi di cui sopra, avvalorerebbe la richiesta di risarcimento, da parte degli agenti municipali, per la soppressione del diritto al riposo settimanale. Conseguente onere finanziario della pubblica amministrazione.

Scheda 2- Lavoro e Affari Sociali**Rinvio pregiudiziale n. C- 45/09** – ex art. 267 del TFUE.

“Direttiva 2000/78/CE – Discriminazioni fondate sull’età”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali.**Violazione**

Alla Corte UE è stato richiesto, dall’Arbeitsgericht Hamburg (Germania), di interpretare la Direttiva 2000/78/CE. Quest’ultima introduce il principio per cui i lavoratori degli Stati membri non debbono subire discriminazioni - fondate su una serie di ragioni elencate nella Direttiva stessa – in relazione all’accesso al lavoro, sue condizioni e mantenimento. Uno dei motivi di discriminazione è quello relativo all’età del lavoratore. Pertanto è fatto divieto di sottoporre i lavoratori a trattamenti discriminatori basati sulla loro età, fermo restando che - come si evince dal 25° considerando della stessa Direttiva, nonché dal suo art. 6 – gli Stati membri possono talvolta autorizzare un trattamento differenziato dei lavoratori in base all’elemento anagrafico, quando ciò sia giustificato da fondati obiettivi di politica del lavoro ed i mezzi scelti, per il conseguimento di detti obiettivi, siano appropriati e necessari. Nel caso di specie, venivano in considerazione le seguenti circostanze: la legge nazionale tedesca ammette la possibilità di accordi collettivi – che, al riguardo, la legge stessa ritiene vincolanti per tutti i lavoratori, anche non iscritti al sindacato firmatario dell’accordo – i quali prevedano la possibilità che il rapporto di lavoro cessi automaticamente, senza bisogno di licenziamento, all’avvenuto raggiungimento, da parte del lavoratore medesimo, dell’anzianità richiesta per acquistare il diritto alla pensione. Peraltro i contratti collettivi che, in Germania, hanno previsto detta clausola di risoluzione automatica, non fanno chiaro riferimento a determinate esigenze economiche, sociali e/o demografiche che, in conformità al disposto dell’art. 6 sopra citato, possano legittimare una tale previsione. Il caso era stato sollevato da un lavoratore del settore delle pulizie, che, per effetto della clausola suddetta, aveva perso l’impiego non appena maturato il diritto al trattamento pensionistico, pur essendo intenzionato a continuare la sua abituale attività. Il giudice del rinvio chiedeva dunque alla Corte UE di chiarire se una normativa nazionale, o un contratto collettivo che prevedessero una condizione automatica di risoluzione del contratto di lavoro al sopravvenire di una certa età, fossero compatibili con il divieto di discriminazione in base all’età stessa, sancito dalla Direttiva di cui sopra. In proposito, la Corte ha ricordato il suddetto art. 6, che ammette una differenza di trattamento dei lavoratori fondata sul presupposto anagrafico, quando ricorra una giustificata finalità di politica del lavoro e la differenza stessa risulti, rispetto al conseguimento di una tale finalità, essere un mezzo “appropriato e necessario”. Gli obiettivi suddetti, peraltro, pur non esplicitati né dalla norma né dal contratto collettivo, sarebbero nondimeno esistenti, in quanto deducibili dal contesto generale in cui la regola è stata elaborata. Con riguardo alla fattispecie, dunque, la circostanza che detta clausola risulti, in Germania, essere stata applicata da lungo tempo e comunemente accettata, indica che essa si inserisce armoniosamente nella tradizione sociale di quello Stato, per cui sarebbe supportata da un solido fondamento politico. Inoltre, essa consente di favorire il ricambio generazionale della forza lavoro, in risposta all’emergenza della disoccupazione. La clausola in argomento, dunque, in quanto sottende concrete ragioni di politica del lavoro, non è incompatibile con la Direttiva suddetta.

Stato della Procedura

Il 12/10/2010 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-45/09 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

PAGINA BIANCA

Libera circolazione delle persone

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-208/09	Cittadinanza europea – Libertà di circolare e di soggiornare negli Stati membri – Legge di rango costituzionale di uno Stato membro che dispone l'abolizione della nobiltà di quest'ultimo – Congnome di una persona maggiorenne, cittadina di tale Stato, ottenuto tramite adozione in un altro Stato	sentenza	No

Scheda 1 – Libera circolazione delle persone**Rinvio pregiudiziale n C – 208/09 – ex art. 267 del TFUE.****“Cittadinanza europea – Libertà di circolare e di soggiornare negli Stati membri”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno****Violazione**

Alla Corte UE è stato richiesto, da un giudice austriaco, di interpretare l’art. 21 del TFUE, relativo al riconoscimento della libertà, per tutti i cittadini della UE, di circolare in tutti gli Stati facenti parte della stessa Unione europea. Il caso concreto verteva sulla situazione di seguito rappresentata. Una signora, cittadina austriaca in quanto nata in Austria, era stata adottata, nella sua maggiore età, da un cittadino tedesco, che possedeva il titolo nobiliare di “Principe di Sayn – Wittgenstein”. Le autorità tedesche pertanto avevano - nei documenti che riguardavano la predetta signora quale vivente in Germania - indicato la stessa come “Principessa di Sayn – Wittgenstein” (tali documenti erano rappresentati da una patente di guida, da un passaporto e da libretti di assegni bancari, risultando peraltro che la signora era titolare di una società che recava il suo nome quale “Principessa”). Peraltro, poiché ancora dopo la sua adozione, la signora non risultava ancora iscritta nei registri dello stato civile austriaco, essa aveva ottenuto che le Autorità austriache registrassero la sua nascita, sotto il nome medesimo che le era stato riconosciuto in Germania, cioè con il cognome Sayn – Wittgenstein preceduto dal titolo aristocratico di “Principessa” seguito dalla particella nobiliare “di”. Successivamente, la competente Autorità austriaca, in base ad una legge austriaca del 1919 che aboliva i titoli nobiliari – quando conferiti a semplici fini distintivi - aveva disposto una rettifica dei registri dello Stato civile austriaco, imponendo la soppressione del titolo di “principessa di” e l’indicazione della medesima, semplicemente, come “Sayn – Wittgenstein”. Poiché il caso era stato portato in sede giudiziaria, il magistrato aveva chiesto alla Corte di Giustizia UE di stabilire se, il fatto che il soggetto in questione fosse costretto a portare nomi diversi a seconda dello Stato membro UE in cui si trovasse, fosse lesivo della “libertà di circolazione delle persone” suddetta. Infatti - posto che il nome costituisce elemento essenziale di identificazione di una persona - la circostanza che le autorità, appartenenti distintamente a due Stati membri diversi, indicassero il soggetto con nomi differenti nei documenti pubblici rispettivamente rilasciati, poteva ingenerare dubbi sulla vera identità della persona stessa e, quindi, sull’autenticità dei documenti medesimi, rendendo problematico lo spostamento di tale persona da uno Stato membro UE all’altro. Al riguardo la Corte ha stabilito che, effettivamente, la situazione - di mancato riconoscimento, da parte delle autorità di uno Stato membro, di un cognome riconosciuto da altro Stato membro - implicava una lesione della libertà di circolazione del soggetto che vi era coinvolto. La Corte sottolineava, tuttavia, che tale lesione può, per il diritto europeo, essere giustificata se imposta da ragioni inderogabili di ordine pubblico. In merito, la Corte ha precisato – premettendo che i principi di ordine pubblico vanno identificati a livello sopranazionale europeo ma che, al riguardo, è altresì riconosciuta un’ampia discrezionalità ai singoli Stati nella loro individuazione - che la legge austriaca del 1919 realizza, laddove sopprime i titoli nobiliari, il principio di ordine pubblico dell’eguaglianza fra i cittadini, pilastro delle costituzioni democratiche, per cui il diniego di riconoscimento di detti titoli sarebbe compatibile con le norme UE.

Stato della Procedura

Il 22/12/2010 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-208/09 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-338/09	Libera prestazione dei servizi – Libertà di stabilimento – Regole di concorrenza – Trasporti di cabotaggio – trasporti nazionale di persone effettuati con autobus di linea – Domanda di esercizio di una linea – Concessione – Autorizzazione - presupposti	sentenza	No

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-338/09** - ex art. 267 del TFUE**“Libera prestazione di servizi – Libertà di stabilimento – Regole di concorrenza”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Economia e Finanze.**Violazione**

Alla Corte UE è stato richiesto, da un giudice austriaco, di interpretare la normativa europea attinente al settore dei trasporti. Nella fattispecie si consideravano, in particolare, i trasporti di persone su autobus. Al riguardo, un'impresa esercente tali tipi di trasporti - con sede in Germania ma non avente, in Austria, né una filiale, né una dipendenza o agenzia - aveva richiesto, alle competenti Autorità austriache, l'autorizzazione all'esercizio di una linea regolare di trasporto di persone su autobus, a scopi turistici, nella città di Vienna. L'amministrazione richiesta, applicando la normativa nazionale vigente in Austria in proposito, aveva rigettato l'istanza suddetta, adducendo la circostanza ostativa per cui la richiedente non aveva in Austria né una sede né un qualsiasi stabilimento operativo. Pertanto, la Corte UE veniva richiesta di precisare se, con le norme UE in materia di trasporti, fosse compatibile, o meno, una normativa interna che subordinasse il rilascio di un'autorizzazione - relativa ad un'attività di trasporto sul territorio dello Stato membro in cui la stessa normativa vige - alla circostanza che la richiedente avesse stabilito in quello stesso Stato una struttura organizzativa. Al riguardo la Corte ha precisato, in primo luogo, che la normativa comunitaria da applicare, al caso concreto, non è il Reg.to n. 684/92, in quanto quest'ultimo concerne solo i trasporti internazionali. La linea oggetto della richiesta autorizzazione, per converso, interessando la sola Vienna, non rappresenta un segmento nazionale di una più vasta linea internazionale, ma rientra nella categoria dei trasporti urbani. Ciò premesso, la Corte ha sottolineato, altresì, che la disciplina UE pertinente alla fattispecie si identifica nel disposto dell'art. 49 del TFUE, che sancisce il principio della “libertà di stabilimento”, come libertà di tutti gli imprenditori UE di esercitare la loro attività anche negli Stati membri diversi da quello di provenienza. Pertanto, sarebbe in contrasto con tale libertà, in primo luogo, una norma interna di uno Stato UE che condizionasse il rilascio di autorizzazione, all'esercizio di un'impresa nello Stato stesso, al presupposto che l'imprenditore avesse - prima ancora di aver ottenuto l'autorizzazione di cui si tratta - una qualche filiale in quello stesso Stato. L'imposizione di un tale requisito lede la libertà di stabilimento degli imprenditori esteri, in quanto impone a questi ultimi - sono infatti gli stessi, piuttosto che gli operatori interni, a non avere una qualche succursale nello Stato transfrontaliero - se vogliono entrare nel mercato di un diverso Stato UE, di istituire nel territorio di questo una struttura imprenditoriale, esponendosi al grave rischio di effettuare un investimento senza, peraltro, la garanzia dell'effettivo futuro rilascio dell'autorizzazione richiesta. Quest'ultima, infatti verrebbe concessa, comunque, in base ad una valutazione discrezionale dell'Amministrazione. Una tale condizione, dunque, dissuaderebbe gravemente gli imprenditori comunitari dal tentare l'ingresso nel mercato interno di uno Stato UE transfrontaliero. Viceversa sarebbe legittima, in base alle norme UE, una disciplina interna la quale pretendesse che la “dipendenza” fosse stabilita, sul territorio nazionale, in un momento successivo al rilascio dell'autorizzazione in oggetto.

Stato della Procedura

Il 22 dicembre 2010 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-338/09, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla sentenza non derivano effetti finanziari rilevanti per il bilancio dello Stato.